

# SCC

COMMERCIALISTI

**Ai Sigg.ri clienti**  
**Loro sedi/Indirizzi**

## **Oggetto: Fatture a cavallo d'anno: la detrazione Iva.**

*Pregiatissimi clienti,*

con la presente desideriamo ricordarLe che il diritto alla detrazione dell'IVA sorge nel momento in cui si sono verificate le seguenti due condizioni (circ. 1/E/2018):

- i) l'imposta è divenuta esigibile ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DPR 633/72 (requisito sostanziale);
- ii) il cessionario o committente è in possesso di una valida fattura di acquisto (requisito formale).

**La detrazione è esercitata**, secondo le modalità sopra descritte, alle condizioni esistenti **nel periodo d'imposta in cui l'IVA è divenuta esigibile**. In tale momento **sono verificati i presupposti che legittimano il diritto medesimo** (il requisito di inerenza e l'afferenza dell'acquisto all'effettuazione di operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione).

### **Fatture ricevute nel 2024**

Per **le fatture ricevute nel 2024** e riferite ad operazioni **la cui esigibilità si è verificata in tale anno, la detrazione dell'IVA può essere esercitata entro il 30.4.2025** (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2024), **registrando le fatture di acquisto:**

✓ **entro il 31.12.2024**, secondo le modalità ordinarie;

### **Fatture ricevute nel 2025**

Per **le fatture ricevute nel 2025** ma relative ad operazioni **la cui esigibilità si è verificata nel 2024** (es. beni consegnati nel 2024), **la detrazione dell'IVA può avvenire mediante la registrazione delle fatture passive in una delle liquidazioni periodiche del 2025.**

# SCC

COMMERCIALISTI

## Fattura elettronica e data di avvenuta consegna

A conclusione della presente informativa, si precisa che **l'introduzione del regime della fattura elettronica ha reso certa e dimostrabile la data di avvenuta consegna della fattura** alla controparte. Si ricorda, al riguardo, che:

- **la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972;
- per **la fattura differita**, la trasmissione del documento **può invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni**, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. 633/1972 per la determinazione del momento dell'effettuazione.

Dunque riassumendo, in considerazione della regola secondo cui la detrazione può essere esercitata in relazione ai documenti di acquisto pervenuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ma **non per le operazioni dell'anno precedente**, ribadiamo che:

- per la **fattura datata dicembre 2024 e ricevuta a dicembre 2024**: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include dicembre 2024 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno 2024 (scadenza 30 aprile 2025);
- per la **fattura datata dicembre 2024 e ricevuta il 15 gennaio 2025**: la detrazione può essere esercitata nella liquidazione che include gennaio 2025 (mese o trimestre) o, al più tardi con la dichiarazione IVA dell'anno 2025 (scadenza 30 aprile 2026).

Con i più cordiali saluti.

**Dueville, 09/12/ 2024**

**SCC COMMERCIALISTI**